SENT. 168/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente relatore
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dott.ssa Rossella CASSANETI	Consigliere
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61938** del registro di segreteria, promosso da

Istituto nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Patteri (p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c.:avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (p.e.c.: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (p.e.c.:avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (p.e.c.:avv.sergio.preden@postacer.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli

uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

contro

OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, nella qualità di vedova del sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, deceduto il OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa e con gli stessi elettivamente domiciliata presso il seguente domicilio digitale pec: vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

e nei confronti di

A.O. Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, CTO) in persona del Direttore generale *pro tempore* elettivamente domiciliato per la carica in Napoli alla via Leonardi Bianchi, rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Tartaglione p.e.c:assuntatartaglione@avvocatinapoli.legalmail.it ;

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Gaetano Gubitosa, n.q. di legale rapp.te della Gestione Liquidatoria ex USL 41, in forza di deliberazione Gestione Liquidatoria n. 11 del 19 giugno 2026 rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Biamonte, presso il cui studio elegge domicilio in Roma, via Pistoia n. 6, pec: alessandro.biamonte@pec.it,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n.488/2024, depositata in data 27 settembre 2024.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2026, con l'assistenza del dott. Gianfranco Lepore, la relatrice Presidente Acanfora, l'avv. Lidia Carcavallo per l'INPS, l'avv. Clementina Di Rosa per la sig.ra OMISSIS, l'avv. Alessandro Biamonte per l'ASL Napoli 1 Centro, l'avv. Paola

Cecchetti, delegata dall'avv. Tartaglione, per l'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Esaminati gli atti d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in FATTO

La Sezione giurisdizionale campana, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, ha accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra OMISSIS, vedova di un *ex* dipendente della Asl Napoli 1 (assunto nel 1981 dall'allora USL n. 41 e assegnato all'Ospedale Monaldi, dove svolgeva mansioni di operaio), deceduto in data OMISSIS, dichiarando "*il diritto di OMISSIS alla pensione privilegiata di reversibilità, in prima categoria, a decorrere dalla data del 13 gennaio 1989 nella quale è deceduto il dante causa OMISSIS"* e condannando " *l'INPS a pagare alla OMISSIS i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 1 maturati a decorrere dal 7 marzo 1997 in poi, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al 10 agosto 2000, nonché degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dal 10 agosto 2000 sino al dì dell'effettivo soddisfo"* nonché anche *"*a *pagare alla OMISSIS le spese di lite del presente grado e dei due gradi precedenti, complessivamente liquidate in 15.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all 'IVA".*

La vicenda processuale è stata molto articolata e così si può sintetizzare.

Con un primo ricorso proposto in data 20 marzo 2002 nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 e dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, CTO) la OMISSIS ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo chiedendo giudizialmente il riconoscimento della pensione privilegiata di

reversibilità, ricorso dichiarato inammissibile con la sentenza della Sezione campana n.102/2017, depositata in data 7 marzo 2017, in ragione della genericità dell'atto introduttivo e della omessa *vocatio in ius* dell'INPS. Nel conseguente giudizio venivano acquisite due consulenze tecniche d'ufficio, espletate l'una nel maggio 2014 dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa e l'altra nel dicembre 2015 dall' Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute, in termini sfavorevoli al riconoscimento della dipendenza della patologia cardiaca dal servizio espletato dal dante causa.

Con successivo ricorso depositato in data 4 gennaio 2019, e notificato all'INPS in data 8 gennaio 2019 (come da timbro INPS di ricezione apposto sulla pag.1) la sig.ra OMISSIS ha adito nuovamente la Corte regionale (chiedendo "*l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità, nonché, in via subordinata, l'accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia reversibile pari alla pensione che le sarebbe spettata in relazione al periodo lavorativo del de cuius, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, ovvero, in via di ulteriore subordine, il risarcimento del danno per mancata copertura assicurativa, ex art.2116, comma 2, c.c., con conseguente condanna dell'Inps, dell'Asl Napoli 1 e dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi, Cotugno, CTO) -AOC- al pagamento di quanto richiesto, anche in solido tra loro*").

La ricorrente, a sostegno della pretesa, invocava anche la relazione peritale resa nel 2009 favorevole al riconoscimento della dipendenza della patologia cardiaca causativa dell'*exitus* del sig. OMISSIS a firma del C.T.U. nominato nel corso di un parallelo giudizio civile (avv. Massimo Esposito), definitosi favorevolmente, a fini di equo indennizzo, con la sentenza del Tribunale di

OMISSIS n.OMISSIS.

Con comparsa del 6 dicembre 2019, si è costituito in giudizio l'INPS, che, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del *ne bis in idem*; in via subordinata, ha eccepito la decadenza ex art. 14, comma 1, l.n.274/1991 nonché la prescrizione ordinaria decennale del diritto e comunque la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità. Con comparsa del 18 luglio 2019, si è costituita anche l'ASL Napoli 1 Centro.

Con sentenza n. 9/2020, depositata in data 14 gennaio 2020, la Sezione regionale per la Campania ha ritenuto il ricorso ammissibile ex art.153, lett.b) c.g.c., stante la presenza in atti di una domanda di pensione privilegiata del 28 settembre 2018; tuttavia, ravvisata la mancanza di domande precedenti a detta data, il ricorso è stato respinto *ex* art. 169 d.P.R. n. 1092/1973, essendo decorsi più di 5 anni tra la prima domanda amministrativa di pensione privilegiata e il decesso del dante causa.

Avverso detta decisione è stato proposto dalla sig.ra OMISSIS (oltre a un ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con sentenza della sezione di prime cure n.244/2022) un atto di appello, accolto dalla Sezione III appello con la sentenza n. 127, depositata in data 15 marzo 2023, essendo stata ritenuta provata, sia pure in modo indiretto, l'avvenuta presentazione, da parte della vedova OMISSIS, molto prima del 2018, dell'istanza di pensione privilegiata in riferimento alle patologie che hanno portato al decesso del coniuge (in quanto, per esplicita ammissione del Ministero del Tesoro, pervenuta agli organi competenti il 12 maggio 1990). Tuttavia, rilevando un vizio

motivazionale, la Sezione III di appello ha rinviato gli atti al giudice di primo grado per il merito, nonché anche in relazione alle spese di difesa del grado di appello.

Con ricorso in riassunzione, notificato, a mezzo pec, all'ASL Napoli 1, all'A.O. dei Colli e all'INPS in data 14 giugno 2023 e depositato il 15 giugno 2023, la sig.ra OMISSIS ha reiterato le domande originarie; con comparse depositate- rispettivamente- in data 6 settembre 2023 ed in data 11 settembre 2023 – si sono costituite in giudizio l'ASL Napoli 1 e l'Azienda Ospedaliera dei Colli.

Con decreto emesso in data 1° luglio 2023, notificato ai difensori dell' INPS in data 6 luglio 2023 a mezzo pec, il g.u.p. ha fissato l'udienza pubblica del 25 settembre 2023, richiamato espressamente il testo dell'art.155, comma 6, c.g.c. anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs. n.114/2019.

La sentenza, previa ordinanza n.54/2023 (con cui è stato assegnato alle parti un termine per eventuali osservazioni critiche riguardo alle tre relazioni peritali, a cui hanno fatto seguito le memorie della sig.ra OMISSIS e dell'AOC), ha accolto il ricorso, previamente rilevando, nella parte in fatto, la contumacia dell'INPS.

L'INPS ha proposto appello (iscritto al n.61938), notificato in data 5 dicembre 2024 e depositato in data 20 dicembre 2024, sollevando i seguenti motivi:

1) **Violazione dell'art. 155, comma 6, del d. lgs. n. 174/2016 (contenente il Codice della giustizia contabile), come modificato dall'art. 68, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 114/2019 – mancato rispetto del termine a difesa dell'ente convenuto per la costituzione in giudizio** -

L'Istituto previdenziale si duole che il g.u.p. abbia ritenuto applicabile il testo

del comma 6 dell'art.155 c.g.c. vigente anteriormente alla modifica – che ha elevato il termine di comparizione da 30 a 90 giorni -, introdotta dal d.lgs. n.114 del 2019, considerato che non si rinviene nel decreto legislativo di modifica del codice una previsione analoga all'art. 3 dell'allegato 3 al codice stesso, approvato con il d.lgs. n.174/2016 ("*Le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice"),* con la conseguenza che le modifiche introdotte devono entrare in vigore secondo le regole ordinarie e devono essere applicate ai processi in corso.

2) Violazione dell'art. 12 del d.P.R.n. 461/2001 – declaratoria dell'unicità dell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'equo indennizzo ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata - assicurato non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma – illegittimità

L'INPS sostiene che il giudice ha errato, in virtù del principio dell'unicità dell'accertamento medico legale, nel riconoscere la dipendenza causale della patologia che ha provocato il decesso del OMISSIS, senza espletare una nuova consulenza tecnica. Ciò afferma in quanto l'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 è applicabile solo ai dipendenti civili e militari dello Stato mentre il dante causa, dipendente di azienda sanitaria locale, rientra nell'ambito applicativo della previgente normativa, in particolare dell'art. 12 della l.n. 274/1991. Sostiene che nel giudizio di rinvio è stato dato, quindi, erroneamente maggior peso alla consulenza tecnica d'ufficio svolta dinanzi al Tribunale civile di OMISSIS, resa però ai diversi fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, anziché ai

pareri negativi del CML e dell'UML.

3. Violazione dell'art. 2943 del codice civile – dichiarazione dell'effetto interruttivo del termine di prescrizione nei confronti dell'ente – riconoscimento dell'effetto interruttivo della proposizione di un giudizio, nel quale l'ente debitore della prestazione non era stato convenuto – intrinseca contraddittorietà della motivazione

L'INPS contesta che il giudice di prime cure, nell'attribuire efficacia interruttiva al ricorso notificato in data 7 marzo 2002, non ha considerato che nel giudizio relativo, definito con la sentenza della sezione n.102/2017, il ricorso non gli era stato notificato, come peraltro evidenziato nella parte in fatto; pertanto, ne sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di prescrizione del diritto, fino al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio instauratosi dopo il rinvio, nel 2019, ritualmente notificato all'ente, con conseguente estinzione per prescrizione del diritto ai ratei anteriori di cinque anni rispetto alla data di notifica del ricorso (8 gennaio 2019, come dimostra il ricorso che si allega con il n. 4, recante nella prima pagina il timbro di ricezione del protocollo INPS), vale a dire fino al gennaio 2015 (anziché fino al 1997, come disposto dalla gravata sentenza). Sul punto aggiunge che l'ente aveva eccepito la prescrizione nel giudizio di primo grado del presente processo (cfr. sentenza gravata, pag. 3 par. 4) e quindi, una volta rimessa la causa al giudice del rinvio, questi avrebbe dovuto riesaminare la causa nello stato in cui si trovava nel primo grado (essendo stata emendata la prima sentenza solo in punto di decadenza *ex* art. 169 d.P.R. n. 1092/1973), esaminando anche l'eccezione sollevata, essendo del tutto irrilevante che l'ente stesso non fosse costituito nel giudizio di rinvio (sul punto, richiama

Corte di cassazione, n. 24336/2015).

Conclusivamente, ha chiesto la riforma della sentenza.

In data 22 gennaio 2026 l'INPS ha depositato un'istanza di sospensione, ex art.169 c.g.c., dell'esecuzione della sentenza facendo presente che: controparte ha, nelle more, adito la sezione regionale in sede di ottemperanza.

La sig.ra OMISSIS si è costituita in giudizio, col patrocinio degli avv.ti Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa richiamando, circa il primo motivo di gravame, l'art.1 dell'allegato 3 al codice approvato con il d.lgs. n.174/2016 *("Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti") ;* pertanto, essendo il giudizio già pendente, in quanto depositato il 4 gennaio 2019, alla data di entrata in vigore – 31 ottobre 2019 - della nuova disciplina del d.lgs. n. 114/2019, ritiene che non abbia errato il giudice ad assegnare il termine di 30 giorni per la notifica dell'atto di riassunzione anziché quello di 90 giorni. Circa il secondo motivo, e in disparte la questione dell'applicabilità del d.P.R.n.461/2001 anche alle aziende del servizio sanitario nazionale, fa presente che era comunque nei poteri del giudice far uso di una o un'altra consulenza con insindacabilità del suo giudizio in quanto congruamente motivato, pur non essendo stato contestato nel gravame il difetto di motivazione (richiama pag. a 6 a 8 della sentenza).

In ordine al terzo motivo concernente la prescrizione, la sig.ra OMISSIS afferma che l'eccezione secondo cui il *dies a quo* per il riconoscimento dei ratei sarebbe da ricondurre al 2015 e non al 1997 è stata formulata, per la prima volta in questa sede di appello in quanto nella costituzione in giudizio l'INPS

aveva sollevato l'eccezione per il periodo antecedente il mese di marzo 1997.Sostiene inoltre che nel giudizio per il riconoscimento della pensione privilegiata tra il datore di lavoro (nella specie Ospedale Monaldi) e l'INPS sussiste un litisconsorzio necessario (cita Cass. Sez. Un. 8 marzo 2022 n. 7514, ordinanza 33461 del 2025) per cui la notifica del ricorso nel 2002 nei confronti del datore di lavoro (litisconsorte necessario dell'INPS) valeva ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'Ente previdenziale non evocato in giudizio.

Con memoria depositata in data 11 febbraio 2026 si è costituita, per la sola fase cautelare, l'A.O. "Azienda Ospedaliera dei Colli" (Monaldi - Cotugno - CTO), col patrocinio dell'avv. Assunta Tartaglione. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l' Asl Napoli 1 Centro, in persona del Direttore Generale dott. Ciro Verdolina n.q. di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria ex Usl 41, col patrocinio dell'avv. Francesco De Sanctis; detto avvocato, da verifiche di segreteria, è risultato però non iscritto all'albo degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come prescritto dall'art.28, comma 2, c.g.c.

Nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 questa Sezione ha emesso l'ordinanza n.5, pubblicata in data 19 febbraio 2026, notificata in data 20 febbraio 2026, in cui ha accolto l'istanza, nel contempo fissando per il merito l' udienza di discussione del 23 giugno 2026.

In data 3 giugno 2026 l'INPS ha depositato una memoria in cui in via pregiudiziale, ha ribadito l'insussistenza di qualsivoglia interesse della Azienda Ospedaliera dei Colli a contestare l'appello. Nel merito, ha ribadito tutti i motivi di doglianza, precisando, in particolare, che: il disposto

dell'art.12 del d.P.R. n.461/2001 non può essere applicato in virtù del richiamo al d.lgs. n.165/2001 in quanto la legge delega n.340/2000 prevede la riforma dei procedimenti amministrativi in materia di equo indennizzo e di pensione privilegiata con esclusivo riferimento ai dipendenti civili e militari dello Stato; la prescrizione era stata eccepita dall'ente nella memoria di costituzione del dicembre 2019 e l'unico valido atto interruttivo è la notifica del ricorso introduttivo nel gennaio 2019.

Con memoria depositata in data 8 giugno 2026 l'A.O. "Azienda Ospedaliera dei Colli" (Monaldi - Cotugno - CTO), col patrocinio dell'avv. Assunta Tartaglione, si è costituita anche per il merito ribadendo la sua estraneità alla vicenda, incombendo solo sull'INPS l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza di prime cure. In conclusione, ha chiesto che l'appello venga respinto, con ogni conseguente provvedimento; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In data 12 giugno 2026 la sig.ra OMISSIS ha depositato una memoria in cui nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, si è soffermata diffusamente, al fine di replicare all'eccezione di controparte, sulle ragioni giuridiche dell'applicabilità nel caso di specie del principio dell'unicità dell'accertamento di cui all'art.12 del d.P.R.n.461/2001, attraverso un'interpretazione sia letterale che logico-sistematica, anche ai dipendenti pubblici che non sono dipendenti civili e militari dello Stato, e quindi sull'abrogazione tacita della legge n.274/1991 invocata dall'INPS come normativa applicabile alla fattispecie. In subordine, ha chiesto che in forza del principio di effettività della tutela, di cui agli artt.24 e 111 Cost. e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, la domanda di pensione privilegiata sia

esaminata da questo giudice mediante la nomina di un CTU o che venga disposto il rinvio al primo giudice al fine di evitare il *"salto di grado*". Adombra, infine, la sussistenza di visti di costituzionalità nell'art.1 del d.P.R. n.461/2001 per eccesso di delega, qualora si accedesse alla tesi dell'applicabilità dell'art.12 ai soli dipendenti civili e militari dello Stato o, in caso opposto, della stessa legge-delega. In conclusione, ha chiesto che l'appello venga respinto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione agli avvocati costituiti; in via subordinata, di nominare un CTU al fine di valutare i presupposti per la concessione della pensione privilegiata e/o rinviare la causa al primo giudice, in questo caso con compensazione delle spese di lite.

Nell'udienza del 23 giugno 2026 questa Sezione ha pronunciato una ordinanza, comunicata il 24 giugno 2026, con cui, in applicazione l'art.182 c.p.c., in combinato disposto con l'art.7, comma 2, c.g.c. è stato assegnato all'Asl Napoli 1 Centro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'estratto del presente verbale per rinnovare la procura *ad litem*; si è rinviata la discussione del giudizio all'udienza pubblica odierna..

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro in persona del Direttore Generale p.t. dott. Gaetano Gubitosa, n.q. di legale rapp.te (Commissario Liquidaore) della Gestione Liquidatoria ex USL 41, in forza di deliberazione Gestione Liquidatoria n. 11 del 19 giugno 2026 , ha rinnovato la costituzione in giudizio con comparsa depositata in data 24 giugno 2026 col patrocinio dell'avv. Alessandro Biamonte che ha poi depositato una articolata memoria difensiva in data 7 luglio 2026, esponendo, in sintesi, quanto segue.

In via pregiudiziale, fa presente che "*L'Azienda aderisce ai tre nuclei del*

gravame, ma li declina secondo il proprio autonomo interesse" , mentre *"Restano, invece, estranee al devolutum utilmente coltivabile dalla parte privata le questioni che essa tenta di riaprire surrettiziamente: la trasformazione dell'appello in una nuova istruttoria esplorativa; l'attribuzione di efficacia vincolante al giudicato civile sull'equo indennizzo; la prospettazione di responsabilità sostanziali o processuali delle amministrazioni sanitarie; la confusione tra obbligazione previdenziale dell'INPS e presunte responsabilità del datore di lavoro pubblico"* (pag.10).

In ordine al primo motivo, l'Azienda dichiara che esso è fondato e assorbente e di avere interesse a che tale vizio sia scrutinato e valorizzato.

In ordine al secondo motivo, ritiene che la tesi dell'INPS in ordine alla non applicabilità dell'art.12 del d.P.R. n.461/2001 sia fondata; in ogni caso, anche concesso, *per mera ipotesi dialettica,* l'applicabilità soggettiva del d.P.R. n. 461/2001, l'unicità dell'accertamento non annulla la diversità tra equo indennizzo e pensione privilegiata, non esonera il richiedente dall'onere di dimostrare nel giudizio pensionistico che l'infermità sia causalmente o concausalmente riferibile al servizio secondo il criterio giuridico rilevante. A suo avviso la sentenza impugnata ha utilizzato l'art. 12 come ponte argomentativo per conferire decisività alla CTU Esposito e alla sentenza civile del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS, nel contempo valorizzando solo alcune parti delle relazioni CML e UML per giungere ad una opposta conclusione. In via gradata, condivide il motivo concernente la prescrizione quinquennale dei ratei in quanto il ricorso del 2002 fu definito con sentenza di inammissibilità, anche per omessa *vocatio in ius* dell'ente previdenziale debitore. Confuta poi tutte le difese dell'appellata in ordine alla infondatezza

dei singoli motivi di gravame. In conclusione, l'ASL ha chiesto in via principale, di accogliere l'appello proposto dall'INPS e, per l'effetto, di respingere la domanda proposta dalla sig.ra OMISSIS; *in* via gradata, annullare la sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e del termine a difesa di cui all'art. 155, comma 6, c.g.c., con ogni conseguente statuizione, ivi compresa, ove ritenuta necessaria, la rimessione al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS; in ulteriore subordine, ove sia ritenuto sussistente il diritto alla prestazione, riformare la sentenza nella parte relativa alla decorrenza dei ratei, escludendo ogni efficacia interruttiva del ricorso del 2002 nei confronti dell'INPS e circoscrivendo l'eventuale pretesa ai soli ratei non prescritti secondo il corretto *dies a quo*; in via ancora subordinata, disporre una nuova c.t.u.; in ogni caso di respingere ogni domanda, istanza istruttoria esplorativa, richiesta di condanna aggravata, istanza sanzionatoria o statuizione sulle spese proposta o prospettata nei confronti dell'ASL Napoli 1 Centro; il tutto con vittoria ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle spese.

La sig.ra OMISSIS ha depositato, in data 29 luglio 2026, una memoria per l'odierna udienza di discussione in cui ha, in sintesi, esposto quanto segue.

In via pregiudiziale contesta la legittimità della costituzione in giudizio del nuovo difensore, avv. Biamonte, per l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e quindi chiede che venga dichiarata, previa revoca dell'ordinanza, contumace. Fa presente anzitutto che la riforma Cartabia, che ha rinnovato l'art.182 c.p.c., non è applicabile, secondo il regime transitorio, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, quale è quello in esame, iniziato in data 4 gennaio 2019; in ogni caso, quand'anche si volesse applicare

il nuovo testo, richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la rinnovazione è possibile solo in caso di nullità della procura ma non di inesistenza, che produce un'insanabilità assoluta (cita Cass. Sez. Un. n. 37434/2022).

Sempre in via pregiudiziale, contesta che l'INPS non abbia impugnato specificatamente il capo della sentenza nella parte in cui il giudice ha statuito: "*la non piena coincidenza tra le parti dell'odierna controversia e quelle dei pregressi giudizi sin qui ricapitolati deve reputarsi sanata dall'assegnazione del termine ad opera di questo giudice, entro cui ciascuna delle parti qui in causa poteva dedurre a sostegno o a detrimento dell'una o dell'altra relazione consulenziale*" .Tale preclusione/sanatoria, a suo dire, involge direttamente il merito della questione in relazione al pagamento dei ratei e degli arretrati da parte dell'INPS e soprattutto in relazione alla scelta della consulenza del dott. Esposito e all'applicazione dell'art.12 del d.P.R. n.461/2001. Secondo l'appellata in ordine a tale capo della decisione, quindi, si sarebbe formato un giudicato interno, che copre il dedotto e il deducibile.

Circa il primo motivo di appello, sostiene che, in relazione al giudizio, introdotto innanzi alla Sezione campana il 4 gennaio 2019, non essendo il ricorso in riassunzione un nuovo procedimento, si applicano i termini a comparire (30 giorni) indicati nell'articolo 155, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 vigenti al momento della pendenza iniziale e non quelli risultanti dalla modifica introdotta dall'articolo 68, comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 114/2019 (90 giorni) entrato in vigore dopo il deposito del ricorso iniziale.

In ordine al secondo motivo, sostiene che il d.P.R. 461/2001 abbia rispettato tutti i limiti posti dalle leggi delega n.59/1997 e n.340/2000 (le cui finalità

ispiratrici erano la semplificazione dei procedimenti amministrativi, compreso quello pensionistico di privilegio), e si applica, come reso chiaro dal tenore dell'art.1, anche ai dipendenti del servizio sanitario nazionale; pertanto l'art.12 del predetto ha abrogato tacitamente l'art.12 della l.n.274/1991, essendo fonte di pari rango primario.

Circa il terzo motivo, osserva che l'INPS, nell'atto di costituzione del giudizio da cui origina il presente appello, ha eccepito "*la prescrizione quinquennale dei ratei astrattamente spettanti per il periodo anteriore al mese di marzo 1997*", quindi, riconoscendo efficacia interruttiva al ricorso del 2002, ai sensi dell'articolo 2944 c.c., mentre nel giudizio di appello chiede che venga dichiarata "*la prescrizione dei ratei anteriori a 5 anni rispetto alla notifica del ricorso 8 gennaio 2019 vale a dire fino al gennaio 2015*". Si tratta di un'eccezione nuova non proponibile in appello. Nel giudizio pensionistico l'INPS e il datore di lavoro (ASL e Ospedale Monaldi) sono litisconsorti necessari e quindi la notifica del ricorso ad uno solo interrompe la prescrizione anche nei confronti dell'altro. Afferma poi che non sono accoglibili le ragioni, poste dalla ASL Napoli 1, a sostegno del proprio interesse ad agire, che non risulta attuale e concreto. Osserva, ancora, che non sussiste alcun difetto di motivazione della sentenza censurata, non avendo il giudice recepito acriticamente la consulenza del prof. Esposito bensì esaminato contestualmente le relazioni peritali in atti, giungendo, quindi, ad una propria conclusione.

In conclusione, la sig.ra OMISSIS chiede di accertare e dichiarare la contumacia dell'ASL Napoli 1 per l'inesistenza della procura *ab origine* che determina un'insanabilità assoluta e, conseguentemente, di revocare il decreto

di concessione dei termini per la costituzione in giudizio dell'ASL Napoli 1;in via subordinata, di accertare e dichiarare inammissibili le eccezioni di rito e di merito formulate dalla ASL Napoli 1 per mancata impugnazione del capo della sentenza sul quale si è formato il giudicato interno; accertare e dichiarare l'inesistenza dell'interesse concreto ed attuale a resistere in giudizio della ASL Napoli 1; rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto dall'INPS sia in rito che nel merito in relazione al capo di sentenza sul quale si è formato un giudicato interno; dichiarare l'insussistenza del difetto di motivazione della sentenza censurata; rigettare l'eccezione di violazione dell'art. 155 c.g.c.; accertare e dichiarare che la l. n.274/1991 e l'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 non sono in rapporto di legge speciale (la prima) e generale (la seconda) ma sono norme di pari grado e pertanto l'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 ha tacitamente abrogato la previgente normativa; accertare e dichiarare l'interruzione della prescrizione ad opera del ricorso proposto nel 2002 e definito con sentenza 102/2017; accogliere, laddove si dovesse ritenere inapplicabile l'art. 12 del d.P.R. n.461/2001, la richiesta di nomina di un CTU; rigettare l'appello presentato dall'INPS; condannare l'INPS a dare esatto adempimento alla sentenza impugnata e al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione agli avvocati costituiti. Deposita una richiesta istruttoria di CTU, motivandola ampiamente anche ai fini della definizione dell’esatto quesito, sottoponendo a critica le relazioni peritali del CML e dell’UML.

In data 28 agosto 2026 l’avv. Biamonte ha depositato una ulteriore memoria con cui ha replicato alle eccezioni sollevate da ultimo dalla sig.ra OMISSIS rilevando, in sintesi, quanto segue.

La procura dell'ASL all'avv. De Sanctis esisteva, trattandosi di avvocato regolarmente iscritto all'albo ordinario, per cui è una fattispecie di difetto del requisito professionale speciale del difensore designato, sopravvenuta alla verifica della costituzione e immediatamente affrontata dal Collegio con l'ordinanza resa all'udienza del 23 giugno 2026.Sul preteso giudicato interno, osserva che il passaggio invocato dalla OMISSIS non decide una domanda o un'eccezione suscettibile di conservare efficacia precettiva indipendentemente dal resto e non dichiara affatto sanata la mancata evocazione dell'INPS nel giudizio del 2002 ai fini della prescrizione ma registra, più semplicemente, che le relazioni tecniche si erano formate in procedimenti con compagini soggettive non coincidenti, per cui il giudice del rinvio ha consentito alle parti del processo attuale di svolgere osservazioni critiche. È una scelta di conduzione dell'istruttoria, *"non una pronuncia costitutiva capace di alterare retroattivamente l'identità delle parti nei processi pregressi"*. Contesta l'affermazione che il d.P.R. n. 461/2001 sarebbe, al pari della legge n. 274/1991, fonte di rango primario e che, pertanto, l'art. 12 del regolamento avrebbe abrogato tacitamente la disciplina legislativa anteriore in quanto il d.P.R. n. 461/2001 è un regolamento governativo di delegificazione adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 e quindi atto normativo secondario; l'effetto modificativo delle disposizioni legislative vigenti è riconducibile alla fonte primaria, divenendo operativo con l'entrata in vigore dell'atto regolamentare entro i limiti della delegificazione autorizzata (cita Corte cost., 24 giugno 2009, n. 200). Fa presente che l'art. 17, comma 1, d.P.R. n. 461/2001 individua, per la materia pensionistica, un perimetro soggettivo che coincide con quello del

sistema statale disciplinato dal d.P.R. n. 1092/1973. In ogni caso, la domanda pensionistica che, per effetto della sentenza n. 127/2023, deve assumersi presentata il 12 maggio 1990, precede di oltre un decennio l'entrata in vigore del regolamento del 2001 e quindi entra nel perimetro della legislazione previgente ex art.18 del medesimo regolamento. Ribadisce, infine, le argomentazioni volte a affermare la carenza motivazionale e l'erroneità della sentenza, sia in ordine alla sussistenza del nesso causale che in punto di prescrizione.

L'INPS ha depositato in data 2 settembre 2026 note d'udienza in cui, in sintesi: si è rimesso alle valutazioni del Collegio in ordine alla validità della costituzione in giudizio dell'ASL evidenziando che comunque ha confermato una difesa adesiva alle ragioni del gravame; con riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'appello, evidenzia che non si tratta di un capo autonomo della decisione e comunque, quand'anche per ipotesi tale, sarebbe travolto dall'accoglimento del primo motivo e, ad ogni modo, l'effetto sanante varrebbe al più solo per le parti costituite e non per l'INPS; si è opposto alla richiesta di una nuova CTU ed ha insistito per l'accoglimento del gravame, con ogni conseguenza di legge.

In data 14 settembre 2026 la sig.ra OMISSIS ha depositato delle note d'udienza in cui insiste, citando ampia giurisprudenza della Corte di cassazione, nell'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'ASL. Con riferimento poi al primo motivo di gravame, richiama anche qui giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla distinzione tra rinvio prosecutorio o proprio, che è quello operato dal giudice di appello al primo grado nella presente controversia, e rinvio restitutorio.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Carcavallo, per l'INPS, ha rilevato, anzitutto, che la memoria della sig.ra OMISSIS del 14 settembre 2026 risulta depositata al di fuori del termine processuale e, quanto alla procura dell'avvocato cassazionista, si è riportata a quanto già esposto negli scritti difensivi, osservando che il Collegio ha già adottato il decreto con il quale ha rimesso in termini la parte. Con riferimento al primo motivo di appello ha richiamato la propria esperienza professionale e il principio dell'errore scusabile, osservando che il giudice del rinvio, ove avesse ritenuto che l'INPS non si fosse costituito entro il termine assegnato, avrebbe comunque dovuto considerare il mutamento del termine previsto per la difesa prima di dichiarare la contumacia nel giudizio di rinvio dell'unico ente debitore della prestazione. Ha aggiunto che, indipendentemente dalla questione relativa alla contumacia, permane la fondatezza del secondo motivo di appello, che avrebbe comunque dovuto essere rilevato d'ufficio, per il principio *iura novit curia*, trattandosi di una questione giuridica e di merito. Quanto al motivo relativo alla prescrizione, ha evidenziato di non comprendere come possa ritenersi utilmente interrotta nei confronti dell'INPS per effetto di un giudizio instaurato nel 2002 nei confronti di altro soggetto e poi dichiarato inammissibile proprio perché l'INPS non era stato evocato in giudizio. Ha formulato una considerazione ulteriore, non inserita nelle precedenti memorie ma che ha ritenuto doveroso sottoporre al Collegio, osservando che nella memoria della OMISSIS del mese di luglio viene riportato che il capo settore dell'Ufficio Coordinamento Lavori Edili dell'Ospedale Monaldi avrebbe attestato che il *de cuius* svolgeva il proprio lavoro in "*condizioni ambientali proibitive*" laddove, ai sensi dell'art. 2087 c.c., avrebbe dovuto evitare che i

propri dipendenti fossero sottoposti a condizioni di lavoro proibitive. Ha evidenziato, inoltre, che in atti sono presenti perizie favorevoli alla tesi della dipendenza da causa di servizio, ma anche due perizie di segno contrario, che il giudice non ha esaminato. Quanto alla sentenza di rinvio impugnata, ha osservato che il passaggio nel quale il giudice afferma di non disporre una nuova CTU in quanto le parti costituite avevano avuto la possibilità di interloquire, riguarda esclusivamente la questione della consulenza tecnica d'ufficio e non la sanatoria dei termini a difesa; pertanto, ha evidenziato di non aver avuto motivo di impugnare tale capo della sentenza, non avendo contestato la CTU in sé, ma avendo censurato l'applicazione di una norma ritenuta inconferente e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulla base dell'applicazione di tale disposizione. Infine, quanto all'ultima memoria della sig.ra OMISSIS, ove ritenuta ammissibile, ritiene del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, poiché il giudice avrebbe comunque dovuto esaminare tutta la documentazione relativa alla prescrizione, indipendentemente dalla contumacia o meno dell'INPS. Ha concluso insistendo per l'accoglimento di tutti e tre i motivi di appello, contestando nuovamente l'interesse di alcune delle controparti a resistere nel presente giudizio.

Su invito del Presidente, l'avv. Carcavallo ha precisato, in ordine alla contestata tardività della memoria, di aver comunque replicato alle relative deduzioni sotto il profilo giuridico e, pertanto, di non chiederne lo stralcio.

L'avv. Di Rosa, per la sig.ra OMISSIS, considerata l'ampiezza delle difese già svolte, si è soffermata esclusivamente sulla richiesta istruttoria di disporre una nuova CTU, che non potrebbe ritenersi esplorativa, contrariamente a

quanto sostenuto dalla difesa dell'ASL Napoli 1, poiché la documentazione necessaria è già presente agli atti ed è stata esaminata nel corso dei diversi giudizi succedutisi negli anni. Quanto alle ulteriori eccezioni relative all'ultima memoria, ha ribadito quanto già dedotto con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione sul principio *tempus regit processum*, che dovrebbe rimanere insensibile alle modifiche processuali quando, come nel caso di specie, vi sia stato un rinvio disposto al primo grado per la prosecuzione del giudizio. Quanto alla prescrizione, ha osservato tuttavia che, se è vero che la richiesta formulata nei confronti dell'Azienda potrebbe non essere idonea a interrompere la prescrizione nei confronti dell'INPS, è altresì vero che, nella costituzione del 2019, l'Ente previdenziale aveva chiesto la prescrizione dei ratei anteriori ai cinque anni rispetto alla notifica del ricorso del 2002. Ritiene pertanto che tale ultima eccezione costituisca un'eccezione nuova e, come tale, non proponibile nella presente sede.

L'avv. Biamonte, per l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, si è riportato agli scritti, insistendo sull'ammissibilità della costituzione, anche in considerazione del termine perentorio concesso dal Collegio e della rinuncia del precedente difensore. Ha ribadito che sussiste un interesse concreto dell'Azienda sanitaria a intervenire nel presente giudizio, anche e soprattutto in considerazione della necessità di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'intera vicenda.

L'avv. Cecchetti per l'Azienda Ospedaliera dei Colli, si è riportata integralmente alla comparsa di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale, nell'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare, ai sensi dell'art.101 c.g.c., va esaminata l'istanza della sig.ra OMISSIS di accertare e dichiarare la contumacia dell'ASL Napoli 1 Centro per l'inesistenza, *ab origine*, della procura *ad litem,* che ne determinerebbe un'insanabilità assoluta e, conseguentemente, di revocare il provvedimento di concessione dei termini per la costituzione in giudizio dell'Azienda sanitaria *de qua* . La procura all'avv. Biamonte è stata conferita, citasi testualmente, "*in sostituzione del precedente difensore innanzi alla Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello in Roma nel giudizio pensionistico n.61938 avverso la sentenza n.488/2024 della Corte dei conti, Sez. Giur.le per la Campania",* con sottoscrizione autenticata dal difensore, in data 24 giugno 2026.

Orbene, ad avviso di questo Collegio, nell'ordinanza letta all' udienza del 23 giugno 2026, si è data corretta applicazione all'art.182, comma 2, c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, disposizione pienamente applicabile al giudizio di appello in esame in quanto lo stesso è stato instaurato con atto notificato in data 5 dicembre 2024, dunque in epoca successiva alla data del 28 febbraio 2023, di cui alla disposizione transitoria recata dall'art.35 del medesimo d.lgs. n.149/2022.

Al riguardo non è infatti accoglibile la tesi della sig.ra OMISSIS che invece ritiene che la norma non sia applicabile *ratione temporis* dal momento che fa erroneo riferimento alla data di instaurazione del giudizio in primo grado. Ciò, va affermato in quanto trattasi di vizio che inficia il potere di rappresentanza processuale del precedente difensore, (avv. De Sanctis) non già nel primo

grado di giudizio innanzi alla Corte dei conti campana, bensì innanzi alle sezioni di appello, in applicazione dell'art.28, comma 2, c.g.c..

Tanto premesso, nel caso in esame non si tratta di una procura materialmente inesistente, cui si riferisce un precedente giurisprudenziale delle Sezioni unite della Cassazione citato dalla sig.ra OMISSIS (Cass. Sez. Un. 37434/2022 secondo cui "*Il vigente art.182, comma secondo, cod. proc. civ. non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite")* in quanto l'ASL aveva conferito una procura per la rappresentanza processuale in questo grado di giudizio all' avv. Francesco De Sanctis, ma si è verificato, dopo la fase cautelare, trattarsi di procura a legale non abilitato al patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, dunque sfornito di *ius postulandi* innanzi a questo giudice di appello, vizio questo senz'altro suscettibile di rinnovazione, ai sensi del comma 2 dell'art.182 c.p.c.. A ciò aggiungasi che il predetto art.182, comma 2, c.p.c. ante riforma Cartabia (nel testo novellato dalla l.n.69/2009) consentiva la sanatoria in caso di vizio che determina *"la nullità della procura al difensore",* laddove il nuovo testo recita testualmente che la rinnovazione è possibile in "*mancanza della procura al difensore"* per cui la riforma del 2022, recependo orientamenti dottrinari prevalenti, ha ampliato l'applicabilità della rinnovazione anche all'ipotesi di inesistenza o mancanza in atti della procura (per tutte, Cass. Sez.III civ.n.28251/2023) .

Aggiungasi, altresì, che non è utilmente invocabile la copiosa giurisprudenza richiamata dalla sig.ra OMISSIS, nelle note depositate per l'odierna udienza, in materia di inammissibilità del ricorso per cassazione non sottoscritto da un avvocato abilitato per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, costituendo in tal caso la procura alle liti il presupposto della valida

costituzione del rapporto processuale, laddove nella fattispecie in esame la questione dello *ius postulandi* del difensore non concerne ovviamente l'atto introduttivo del giudizio ma la costituzione nel giudizio già instaurato dall'INPS.

In conclusione, va dichiarata valida la costituzione in questo gravame dell'ASL Napoli 1 Centro nella persona del dott. Gaetano Gubitosa, n.q. di legale rapp.te (Commissario Liquidaore) della Gestione Liquidatoria ex USL 41, col patrocinio dell'avv. Alessandro Biamonte.

Il Collegio ritiene, inoltre, che sia l'ASL Napoli 1 Centro che l'Azienda Ospedaliera dei Colli, in quanto parti processuali convenute nel giudizio di primo grado, nei cui confronti quindi sarà destinato a spiegare efficacia il giudicato, sono pienamente legittimate a costituirsi anche in detto giudizio di appello instaurato dall'INPS, in disparte l'interesse sostanziale sotteso a dette costituzioni, ampiamente illustrato dalle difese, in particolare quella dell'Azienda sanitaria.

Sempre in via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla sig.ra OMISSIS, per non avere l'INPS impugnato specificatamente il capo della sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato quanto segue: "*la non piena coincidenza tra le parti dell'odierna controversia e quelle dei pregressi giudizi sin qui ricapitolati deve reputarsi sanata dall'assegnazione del termine ad opera di questo giudice, entro cui ciascuna delle parti qui in causa poteva dedurre a sostegno o a detrimento dell'una o dell'altra relazione consulenziale*" (pagg.6-7).Tale preclusione/sanatoria, a suo dire, involge direttamente il merito della questione, in relazione al pagamento dei ratei e degli arretrati da parte

dell'INPS e soprattutto in relazione alla scelta della consulenza del dott. Esposito e all'applicazione dell'art.12 del d.P.R. n.461/2001. Secondo l'appellata in ordine a tale capo della decisione si sarebbe formato, quindi, un giudicato interno che copre il dedotto e il deducibile.

L'eccezione è senz'altro destituita di fondamento e va respinta.

Il passaggio della sentenza contestato non è un capo autonomo della decisione, che si sia pronunciato su domande o eccezioni, ma un mero passaggio motivazionale con cui il giudice di prime cure ha illustrato le ragioni che lo hanno indotto a non disporre una ulteriore C.T.U., precisando nel contempo che, poiché le relazioni medico legali acquisite agli atti si erano formate in procedimenti con compagini soggettive non coincidenti, aveva ritenuto di consentire alle parti del processo di rinvio di svolgere osservazioni critiche, assegnando a tal fine un termine. Pertanto, non si è formato alcun giudicato interno sulle questioni giuridiche sollevate dall'INPS con l'odierno gravame, che è dunque senz'altro ammissibile.

Motivo n.1

Col primo motivo l'INPS si duole della decisione con cui il giudice di prime cure ha fissato, nel decreto datato 1° luglio 2023, l'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2023 assegnando 30 giorni quale termine minimo di comparizione intercorrente tra la data di notifica del medesimo decreto e quella dell'udienza, ritenendo applicabile il testo del comma 6 dell'art.155 c.g.c. vigente anteriormente alla modifica – che lo ha elevato a 90 giorni -, introdotta dal d.lgs. n.114 del 2019.

Al riguardo l'INPS sostiene che non si rinviene nel decreto legislativo correttivo del 2019 una previsione analoga all'art. 3 dell'allegato 3 al codice

approvato con il d.lgs. n.174/2016, (che prevede l'applicabilità delle disposizioni della Parte IV concernente i giudizi pensionistici ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice) con la conseguenza che le modifiche introdotte entrano in vigore secondo le regole ordinarie e devono essere applicate ai processi in corso per il principio *tempus regit actum* . Pertanto, essendo il d.f.u. stato notificato ai difensori dell'Istituto previdenziale in data 6 luglio 2023, e dunque senza il rispetto del termine di 90 giorni, l'INPS ritiene che erroneamente la sentenza ne abbia dichiarato la contumacia.

Va rilevato che la decisione del giudice monocratico delle pensioni è in linea con l'orientamento della giurisprudenza civile, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19701 del 17 settembre 2010 (peraltro nella specie chiamate a pronunciarsi sulla questione dell'applicabilità delle modifiche dell'art.163 bis c.p.c. sul termine a comparire, operate dalla legge n. 263/2005) secondo cui il giudizio di rinvio conseguente a cassazione non è dotato di autonomia e non dà vita a un nuovo ed ulteriore procedimento, piuttosto concretando una mera fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario, per cui va applicata, in mancanza di una normativa transitoria, la legge processuale vigente alla data dell'instaurazione del giudizio di primo grado (principio del *tempus regit processum* - *in terminis* Sez. IV-3 n.10213/2017; Sez. IV-Lav. n.19125/2019; Sez.3 n.8995/2022).

In ogni caso, pur volendosi accedere alla tesi dell'appellante, secondo cui in mancanza di una disposizione transitoria inserita anche nel testo del d.lgs.114/2019, dovendo quella contenuta nell'allegato 3 al codice della giustizia contabile approvato con il d.lgs.n.174/2016 riferirsi solo alla data

della entrata in vigore del medesimo (trattandosi di un termine processuale, più correttamente la disposizione è da individuare, comunque nell'art.1 e non l'art.3) vada applicato il termine novellato in quanto atto processuale emesso dopo la sua entrata in vigore (principio del *tempus regit actum*), il motivo risulta tuttavia irrilevante. Ciò, in quanto non vi sarebbero le condizioni per ritenere la sentenza viziata per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e quindi i presupposti per una ulteriore rimessione del giudizio in prime cure.

Infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. ad es. Cass. n. 5408/2020 e n. 3704/2012) quello per cui "*l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva"* (Cass. n.34241/2023 che richiama, tra le altre, Cass. n. 5408/2020 e n. 3704/2012); "*Ed invero, l'irritualità della dichiarazione non rileva in sè e per sè ma si riflette sulla regolarità del processo solo se la parte abbia subito una lesione effettiva del suo diritto, ...*" (Cass. n.10503/2013).

Nella fattispecie, va anzitutto osservato che l'INPS non ha specificato quali pregiudizi siano derivati all'Ente previdenziale dall'erronea dichiarazione della sua contumacia contenuta nella sentenza, così da non consentire a questo Collegio di appello un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato.

Invero, l'errata individuazione del termine minimo di comparizione da parte del gup e quindi l' errata declaratoria di contumacia dell'Istituto previdenziale

nella sola fase del giudizio di rinvio non ha in alcun modo inficiato la validità della già intervenuta costituzione in giudizio dell'INPS del 6 dicembre 2019 – richiamata espressamente nella parte in fatto (pag.3) della sentenza – , nella fase precedente il rinvio del giudizio in primo grado.

Invero, "*In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare "ex novo" il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia ad abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio*" (Cass. Sez.2, sent. n.24914/2022; id. Sez. 3, sent. n. 24336/2015).

Premesso quanto sopra, esaminando il contenuto della memoria di costituzione del 2019, risulta che l'INPS aveva contestato, in via pregiudiziale, la violazione del principio del *ne bis in idem*. Al riguardo, nella sentenza si osserva che " *le statuizioni pregiudiziali di cui alla sentenza n.9/2020, tramite cui nella complessiva vicenda in esame è stata esclusa una violazione del principio del ne bis in idem …. non hanno formato oggetto di appello incidentale condizionato con conseguente formazione del giudicato…".*Quanto all'eccezione di decadenza quinquennale nella presentazione dell'istanza finalizzata alla concessione della pensione, anch'essa sollevata nella memoria del 2019 dall'INPS, la questione è coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di appello n.127/2023 della Sezione III appello, rinviando solo per il merito dell'accertamento della dipendenza

della patologia causativa dell'*exitus* del dante causa da causa di servizio. In ordine poi all'eccezione di prescrizione, essa ha costituito un capo della sentenza oggetto di un motivo di appello, che sarà vagliato sub.3. Peraltro, nel sollevare detto motivo, lo stesso INPS ha richiamato la predetta costituzione del 2019 affermando, con espresso richiamo ad un precedente della Corte di cassazione (n.24914/2022) *"che era infatti del tutto irrilevante che l'ente stesso non fosse costituito nel giudizio di rinvio ciò a parte la circostanza che tale mancata costituzione sia derivata dalla tardiva notifica del decreto di fissazione di udienza"* (pag.12 appello INPS).

Quanto poi alla questione del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio a fini di trattamento pensionistico di privilegio, *petitum* sostanziale della causa, essa è stata ampiamente affrontata nel merito dal giudice di prime cure e costituisce oggetto di motivo autonomo di gravame su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sub.2.

Motivo n.2

L'art.1, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.461/2001 dispone che " *si intende "per " impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165…";*detto comma 2 dell'art.1 del d.lgs. n.165/ 2001 espressamente annovera anche *"le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale",* il che costituisce argomento giuridico che milita in senso favorevole alla sua applicabilità anche a detta tipologia di dipendenti pubblici e quindi anche alla fattispecie oggetto del giudizio, essendo stato il dante causa un dipendente ospedaliero. La tesi opposta, favorevole all'applicabilità della previgente normativa in materia recata dall'art. 12 della

legge n.274/1991, poggia invece su altri argomenti giuridici (tra cui: la legge n.340/2000 che ha autorizzato l'emanazione del regolamento, tra i procedimenti da delegificare o semplificare, di cui all'all. A, al n.63, per la materia dei procedimenti per la concessione della pensione privilegiata ordinaria ha richiamato soltanto il d.P.R. n.1092/1973; natura speciale della disciplina recata dalla l.n.274/1991, non espressamente abrogata dall'art.20; disposizione transitoria recata dall'art.18 del d.P.R. n.461/2001, applicabile alla fattispecie).

Orbene, questo Collegio non reputa necessario affrontare la questione in quanto il giudice di primo grado, pur avendo richiamato detto principio dell'unicità dell'accertamento, non ha fondato la decisione su di esso ma ha invece, del tutto condivisibilmente, ritenuto di dover procedere, quale *peritus peritorum*, ad un motivato *"**contemperamento più ragionevole tra le contrastanti relazioni consulenziali acquisite nella complessiva vicenda giudiziale, dinanzi a questa Sezione e ad altri giudici** (*grassetto aggiunto*)"*(pag. 6).

In altre parole, anche a volersi accedere, per ipotesi, alla tesi che l'art.12 in questione non sia applicabile alla fattispecie, in ogni caso non è condivisibile la prospettazione dell'INPS appellante secondo cui da detto (preteso) errore di diritto deriverebbe, quasi in rapporto di causa-effetto, che il giudicante abbia "*ritenuto di riconoscere la dipendenza causale della patologia che ha provocato il decesso del OMISSIS, senza espletare una nuova consulenza tecnica"*.

La doglianza, per come è stata prospettata, è giuridicamente infondata considerato che la scelta di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto

trattasi di mezzo istruttorio, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (*peritus peritorum),* purchè idoneamente motivata (*ex multis,* Cass. Sez.3 n.14611/2005, n.20814/2004; Sez. I n.15219/2007; Corte dei conti Sez. II appello n.768/2013; n. 416/2014). A ciò aggiungasi (pur non avendo l'INPS, neanche in via gradata, dedotto il vizio di motivazione su questione di fatto), che il richiamo all'art.12 del d.P.R. n.461/2001 è stato seguito dall'esposizione esaustiva dell'iter logico seguito dal decidente per addivenire alla statuizione gravata.

Nella sentenza impugnata, lungi dall'aderire acriticamente alle valutazioni medico-legali della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale civile di OMISSIS resa nel OMISSIS ai diversi fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, il decidente ha attentamente valutato i pareri resi, nel giudizio pensionistico, dal CML e dall'UML, criticandone congruamente le conclusioni in ordine alle ragioni che li hanno condotti ad escludere l'incidenza, in termini di nesso concausale efficiente e determinante, dello stress lavorativo connesso dal sig. OMISSIS al servizio espletato alle dipendenze dell'Ospedale Monaldi, dove era stato assunto nel marzo 1981 con mansioni di operaio- muratore.

Pertanto non è condivisibile neanche quanto rappresentato, *ad adiuvandum* dell'appellante, dalla difesa dell'ASL Napoli 1 Centro secondo cui il giudice di prime cure avrebbe elevato "*la CTU Esposito a, resa nel giudizio civile sull'equo indennizzo, a fattore idoneo a superare gli accertamenti propri del giudizio pensionistico, capovolgendo così la funzione dell'art.12: non più regola di concentrazione dell'accertamento amministrativo competente, ma strumento di migrazione di un accertamento formato altrove"* né tantomeno

che dovesse "*prevalere l'accertamento svolto nel processo pensionistico rispetto a quello formato in altro giudizio e per altra utilità*" (pagg.15-16 memoria). Invero, tutte le perizie medico-legali, sia di parte che d'ufficio, sono mezzi istruttori di ausilio al giudice e come tali soggetti al suo apprezzamento al fine di fondare il proprio convincimento, non sindacabile se non in termini di vizio motivazionale, vizio questo, dalla lettura della sentenza, assolutamente non emergente.

Il giudice di prime cure ha in particolare osservato che il CML, dopo aver constatato *"la superficialità e l'incompletezza della documentazione sanitaria sulla cui base il OMISSIS era stato assunto in servizio"*, aveva rilevato che nell'espletamento del servizio, dopo quattro mesi da una visita cardiologica effettuata nel dicembre 1983, che aveva riscontrato "*ipertensione arteriosa di grado elevato ..con tachicardia* " il sig. OMISSIS aveva avuto una crisi ipertensiva che aveva evidenziato un pregresso esteso infarto del miocardio; nel contempo, che agli atti di causa non si riconosceva "*l'esistenza di altri eventuali fattori di rischio*" cardiologico oltre la grave ipertensione arteriosa. Pertanto, il gup ha ritenuto che " *oggettivamente, non v'è alcuna prova che l'ipertensione arteriosa e la tachicardia preesistessero in capo al OMISSIS rispetto alla sua assunzione in servizio; mentre il nesso di causalità tra le mansioni da lui svolte e quelle patologie non può dirsi escluso dal mutamento di quelle medesime mansioni, successivo all'operazione chirurgica: perché l'asserita minor gravosità di quelle nuove mansioni non è affatto chiarita dal CML, né appare desumibile dalla situazione antecedente alla visita cardiologica del dicembre 1983 più volte ricordata. Per altro verso anche l'UML include particolari condizioni di stress psico - fisico" tra i fattori*

eziologici dell'ateromatosi vasale (pag. 2), a sua volta causatrice della cardiopatia ischemica" (pagg.7-8 sentenza).

Pertanto, sulla base della documentazione in atti, sia sanitaria che attinente alle - comprovate - condizioni in cui svolse il servizio (in un rapporto di servizio del 20 aprile 1989, richiamato dal CML di legge " *lavoro in condizioni ambientali proibitive con necessità di interventi urgenti in situazioni di emergenza…turni anche di notte per servizi di pronto intervento ……"*), ha ritenuto che "*tanto il CML quanto I 'UML hanno confermato l'esistenza di uno stress lavorativo conseguente a condizioni ambientali lavorative definite come 'proibitive', [perché] specificamente caratterizzate da necessità di interventi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza spesso anomale e pericolose nei vari locali dell'ospedale, e da gravosi turni notturni per servizi di pronto intervento ..." (pag. 7 della relazione Esposito): cioè del fattore eziologico a cui questi ha attribuito decisivo rilievo, nel reputare dipendente da causa di servizio la patologia cardiaca rivelatasi esiziale per il OMISSIS"* (pag.8 sentenza).

Trattasi di motivazione fondata quindi sull'esame di tutte le relazioni peritali acquisite agli atti di causa, da cui il gup ha tratto il proprio convincimento favorevole al riconoscimento della dipendenza a fini di pensionistici.

A nulla rileva la considerazione del difensore dell'INPS esposta oralmente nell'odierna udienza, per cui il capo settore dell'Ufficio coordinamento lavori edili dell'Ospedale Monaldi, il quale ha attestato le "*condizioni ambientali proibitive*", avrebbe dovuto, invece, ai sensi dell'art. 2087 c.c., evitare che i propri dipendenti fossero sottoposti a condizioni di lavoro proibitive, trattandosi ovviamente di questioni che esulano dal presente giudizio

pensionistico.

Motivo n.3

L'INPS contesta che il giudice di prime cure, nell'attribuire efficacia interruttiva al ricorso pensionistico notificato in data 7 marzo 2002, non ha considerato che nel relativo giudizio, definito con la sentenza della Sezione giurisdizionale Campania n.102/2017, il ricorso non era stato notificato all'Istituto previdenziale, come peraltro evidenziato puntualmente nella parte in fatto della sentenza medesima; pertanto, ne sarebbe dovuta conseguire la declaratoria di prescrizione del diritto, fino al momento della notifica del ricorso introduttivo del successivo giudizio pensionistico, nel 2019, quest'ultimo invece ritualmente notificato all'ente debitore.

La sig.ra OMISSIS ha sollevato, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità dell'eccezione, stante il divieto dei *nova* in appello previsto dall'art.193 c.g.c., per essere stata formulata per la prima volta in questo grado di giudizio, rilevando che nella memoria di costituzione in giudizio del dicembre 2019 dell'INPS si legge che:*"In via subordinata si eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei astrattamente spettanti per il periodo antecedente il mese di marzo 1997 (quinquennio antecedente il mese di marzo 1997 (quinquennio antecedente la proposizione del primo ricorso) ovvero il quinquennio antecedente la notifica del ricorso".*

Orbene, l'eccezione di inammissibilità va respinta in quanto è principio pacifico che "*una volta proposta l'eccezione di prescrizione, spetta al giudice - in applicazione del principio iura novit curia - individuare d'ufficio il corretto regime prescrizionale applicabile*" (*ex multis*, Cass. Sez. Lav. ord. n.11250/2026).

Neppure può accogliersi la tesi difensiva della sig.ra OMISSIS secondo cui nel giudizio per il riconoscimento della pensione privilegiata tra il datore di lavoro (nella specie l'Azienda Ospedaliera) e l'INPS sussisterebbe un litisconsorzio necessario, in conformità alla granitica giurisprudenza contabile, (per tutte, Sez.I app. n.101 del 2016; Sez.II app. n.688 del 2017). I richiami giurisprudenziali o concernono un diverso istituto (rendita vitalizia - Cass.- ord.n. 33461 del 2025) o sono del tutto inconferenti in quanto concernono ambiti del tutto avulsi da quello di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio (rapporto tra agente della riscossione e ente impositore nelle azioni di riscossione di crediti previdenziali -Cass. Sez. Un. n. 7514 del 2022).

Pertanto, l'eccezione è stata ritualmente sollevata dall'INPS per la prima volta solo nella memoria di costituzione in giudizio del 6 dicembre 2019.

Nel merito, il motivo va accolto.

Invero, la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, in riforma della sentenza, va dichiarata considerando quale primo valido ed efficace atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale il ricorso pensionistico notificato all'INPS in data 8 gennaio 2019, vale a dire fino all'8 gennaio 2014, anziché fino al 1997, come disposto dalla gravata sentenza.

Non è accoglibile la tesi della parte appellata secondo cui rileverebbe, ai sensi dell'art.2944 c.c., in termini di riconoscimento del diritto e dell' efficacia interruttiva del ricorso del 2002, il fatto che l'INPS abbia fatto riferimento, nella memoria di costituzione del dicembre 2019, alla prescrizione dei ratei anteriori al marzo 1997.Trattasi di un profilo meramente temporale di delimitazione del periodo coperto da prescrizione che, una volta sollevata

tempestivamente l'eccezione, è rimesso alla valutazione del giudice, come sopra si è già precisato.

In conclusione, in parziale accoglimento del gravame, la sentenza va riformata e per l'effetto va dichiarata la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati spettanti alla sig.ra OMISSIS fino al quinquennio antecedente la data della notifica del ricorso pensionistico di primo grado, intervenuta in data 8 gennaio 2019, dunque fino all'8 gennaio 2014 (e non fino al marzo 1997).

Le spese di questo grado di appello vanno compensate integralmente nei confronti di tutte le parti costituite in ragione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni sollevate dal gravame.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando nei sensi di cui in motivazione, **accoglie parzialmente** l'appello e, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania n.488/2024, depositata in data 27 settembre 2024, dichiara la prescrizione dei ratei pensionistici arretrati spettanti alla sig.ra OMISSIS fino al quinquennio antecedente la data della notifica del ricorso pensionistico di primo grado, intervenuta in data 8 gennaio 2019, dunque fino all'8 gennaio 2014.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 26 OTTOBRE 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 OTTOBRE 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 OTTOBRE 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco